

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2462

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere al personale medico e sanitario, delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile nonché ai soggetti privati che hanno prestato documentato servizio nelle attività di prevenzione e assistenza in occasione dell'epidemia di COVID-19, in caso di decesso o di invalidità permanente causati dal virus

Presentata il 9 aprile 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le attività messe in atto per contrastare l'endemica diffusione del virus COVID-19 hanno, tra i molti aspetti drammatici, riportato alla ribalta la necessità di una piena ed effettiva tutela, sia fisica sia giuridica, degli operatori più direttamente coinvolti in tali attività: dalle Forze di polizia al personale medico e sanitario, compresi tutti i soggetti privati (si

pensi ad esempio a quelli del Terzo settore) che si trovano a operare in situazione di più diretto e grave rischio per la loro incolumità, rappresentando nei fatti un ineludibile presidio di sicurezza per l'intera cittadinanza.

Ad oggi, sono molti i medici, gli infermieri e gli appartenenti alle Forze dell'ordine, in generale, caduti a seguito del con-

tagio, avvenuto proprio per la loro incessante opera di servizio a favore della collettività. La presente proposta di legge, pertanto, prevede che tutti i soggetti che siano deceduti o che risultino gravemente menomati a seguito delle attività di prevenzione e assistenza poste in essere in occasione dell'epidemia di COVID-19 – medici, sanitari, appartenenti alle Forze dell'ordine statali, alle polizie locali, alla protezione civile o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché soggetti privati appartenenti al Terzo settore di cui sia dimostrabile il diretto impiego nelle azioni di contrasto della diffusione del virus – siano riconosciuti « vittime del dovere » e abbiano diritto ai benefici stabiliti per tali vittime dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

La presente proposta di legge mira, in particolare, a stabilire una *relatio* tra l'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 e i criteri tecnici di corresponsione dei benefici previsti da tali norme, stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, attuativo dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005, in forza della previsione normativa che prevede il riconoscimento quali vittime del dovere, quando l'evento letale o lesivo sia avvenuto a tutela della pubblica incolumità, dei soggetti direttamente coinvolti nell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia di COVID-19.

La categoria in parola prevede, tra i vari benefici per la moglie e i figli di una vittima del dovere, la corresponsione di un assegno vitalizio di 500 euro mensili, l'esenzione del pagamento del *ticket* per ogni prestazione sanitaria, il collocamento obbligatorio, l'assegnazione di borse di studio, l'assistenza psicologica a carico dello Stato e una doppia annualità della pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), numero 2), e b), numeri 1), 2) e 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 (in relazione agli articoli 1 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, agli articoli 1 e 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 306). L'estensione di

tali benefici ai soggetti di cui alla presente proposta di legge, oltre che voler sia simbolicamente sia in maniera effettiva riaffermare la centralità di chi ha donato tutto se stesso, fino al sacrificio estremo, nell'adempimento del proprio dovere, punta anche a valorizzare la presenza dello Stato, specialmente in un momento di grave crisi come quello attuale. Giova, inoltre, rammentare come a favore di questa estensione, in termini strettamente giuridici, militi anche l'estensione ermeneutica da tempo pacifica in giurisprudenza. In questo senso merita di essere citata la sentenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 759 del 13 gennaio 2017, nella quale si è rilevato come il concetto di « missione di qualunque natura » debba essere correlato « sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata ».

Particolarmente estensiva, inoltre, è l'interpretazione data dalla sezione lavoro della Corte di cassazione nella sentenza n. 4238 del 13 febbraio 2019. Un aspetto particolarmente rilevante che la Cassazione mette in luce, attraverso un'indagine storico-legislativa e regolamentare, è la logica preventiva in luogo di quella della monetizzazione, la quale ovviamente insorge *ex post* mediante le usuali azioni risarcitorie: pertanto, il principio generale di cui all'articolo 2087 del codice civile risulta già comunque presente nelle varie normative settoriali destinate a garantire la sicurezza, mediante la previsione di una serie di prescrizioni e di metodi atti a prevenire gli infortuni sul posto di lavoro.

Proprio questa lettura costituzionalmente orientata, capace di unire la visione generale della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e l'uguaglianza sostanziale mediante la generale previsione di sistemi preventivi per tutti i lavoratori, porta a sostenere la ragionevole-

lezza e, quasi, « l'ovvietà » dell'estensione in parola.

In merito a tale estensione ai soggetti, ad esempio del Terzo settore, che pur non essendo dipendenti pubblici si siano comunque distinti nelle attività di contrasto del contagio, si può ricordare, citando le sentenze della Corte costituzionale n. 399 del 20 dicembre 1996 e n. 309 del 16 luglio 1999, la natura del diritto alla salute come diritto umano incompressibile in quanto protetto dalla Costituzione, originando lo stesso dall'ambito inviolabile della dignità umana. La missione perseguita da questi

soggetti, pertanto, rientra funzionalmente nella protezione di un bene della collettività massimamente tutelato, ma, al tempo stesso, gli stessi soggetti hanno riportato la lesione del bene medesimo: il loro riconoscimento quali vittime del dovere assume, quindi, una valenza sia preventiva sia indennitaria e rappresenta un'interpretazione funzionale ed estensiva, nei limiti precisati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di contesto ambientale e di mansione concretamente svolta, anche in ordine a soggetti privati ma esercenti un pubblico servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il personale sanitario e medico, delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile nonché i soggetti privati che hanno prestato documentato servizio nelle attività di prevenzione e assistenza in occasione dell'epidemia di COVID-19, che siano deceduti o abbiano riportato un'invalità permanente a causa del virus, sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

